
Domande & Risposte

1

Cosa accade in caso di errore nella comunicazione di cessione dei crediti?

La comunicazione può essere annullata, nella "Piattaforma cessione crediti", entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Entro lo stesso termine, si può anche inviare una comunicazione sostitutiva: nella Piattaforma saranno poi visibili solo gli importi indicati con quest'ultima comunicazione (i crediti comunicati in ciascun mese sono disponibili entro il 10 del mese successivo).

2

E se il termine per annullare o correggere la comunicazione è scaduto?

Il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore, tramite la Piattaforma, rimuovendo così gli effetti della comunicazione errata. L'accettazione e il rifiuto del credito, invece, non possono essere annullati, né si possono correggere gli eventuali dati indicati. Se dunque il cessionario ha già accettato il credito (oggetto di prima cessione), si può sfruttare la nuova richiesta di annullamento.

3

Come funziona la richiesta di annullamento?

Il modello per chiedere l'annullamento va inviato via Pec alle Entrate (indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it), sottoscritto digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente (per lavori sul condominio, l'amministratore o il condomino incaricato della comunicazione errata). Può essere presentato da un soggetto delegato. Per ogni cessionario vanno indicati i dati dei crediti accettati per errore (inclusi quelli di ogni rata annuale utilizzata).

4

L'annullamento serve per qualsiasi tipo di errore?

No. La procedura di annullamento vale solo per gli errori «sostanziali», che alterano l'importo o la spettanza del credito (come il codice intervento o il codice fiscale del cedente). Per gli errori formali (recapiti, dati catastali, codici di asseverazione Enea, eccetera) non serve annullare la comunicazione accettata: basta inviare alla stessa Pec una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa, con cui si evidenzia l'errore.

5

Cosa si può fare dopo l'annullamento?

Si può subito inviare una nuova comunicazione, se non è ancora scaduto il termine base. Altrimenti, si

può ricorrere all'invio tardivo con la remissione in bonis: entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza annuale di trasmissione (per le spese 2021 e le rate residue delle spese 2020, entro il 30 novembre 2022).